

Delibera n. 155/2025

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 7/2025, del 17 gennaio 2025, nei confronti di Società per l'Aeroporto civile di Bergamo - Orio al Serio S.p.A. ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'inottemperanza agli ordini di cui ai punti 1, lettere a) e b), 2, lettera a), e 3, lettera d.2), del dispositivo della delibera n. 87/2024. Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di impegni.**

L'Autorità, nella sua riunione del 25 settembre 2025

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettere b), c) e h) secondo cui: *“L’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: [...] b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni dei pedaggi tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); [...] h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall’articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;*
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l’Autorità *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un’infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; può riaprire il*

*procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare”;*

- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, “*ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi [...] di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”;*

**VISTA**

la direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

**VISTI**

gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali è stata recepita la citata direttiva 2009/12/CE, e, in particolare:

- l'articolo 73, come modificato dall'articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, il quale dispone che l'Autorità svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al citato decreto;
- l'articolo 76, comma 4, ai sensi del quale “[l']Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate”;
- l'articolo 80 ai sensi del quale:
  - “1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:
    - a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
    - b) consultazione degli utenti aeroportuali;
    - c) non discriminazione;
    - d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso;
  - 2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.
  - 3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.
  - 4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.

5. *Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.*
6. *L'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.*

**VISTO**

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio), e in particolare gli articoli 13 e seguenti;

**VISTA**

la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”* e, in particolare, la Parte II *“Modello A – Aeroporti con traffico superiore ad un milione di passeggeri”* dell'Allegato “A” alla suddetta delibera n. 38/2023 (di seguito anche: “Modello”):

- la Misura 8.2 del Modello la quale dispone, tra l'altro, che: *“1. [...] il gestore è tenuto a fornire annualmente agli utenti dell'aeroporto ed alle loro associazioni adeguate informazioni in ordine agli elementi che hanno concorso alla definizione della dinamica dei diritti e dei corrispettivi aeroportuali del periodo tariffario in corso. 2 A partire dal primo anno del periodo tariffario, il gestore provvede a pubblicare sul proprio sito web e a trasmettere, a mezzo PEC, all'Autorità e agli utenti, al più tardi 150 giorni prima della data prevista di entrata in vigore dei diritti e dei corrispettivi aeroportuali per l'anno seguente, il Documento informativo annuale, contenente le seguenti informazioni: [...] m) data di convocazione degli utenti in Audizione”;*
  - la Misura 9.1 (Principi generali), ai sensi della quale, tra l'altro:  
*“3. L'Autorità espletà inoltre i compiti di vigilanza che le sono attribuiti dall'articolo 37, comma 2 del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 36 del d.l. 1/2012 convertito con legge n. 27/2012.*
4. *Nello svolgimento dei compiti di vigilanza, l'Autorità:*
- a) *applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 80 del d.l. 1/2012;*
  - b) *ordina la cessazione delle condotte che risultino in contrasto con i Modelli di regolazione adottati;*
  - c) *[...];*
  - d) *[...];*
  - e) *adotta i provvedimenti sanzionatori, previsti dall'articolo 37 del d.l. 201/2011, comma 3, lettera i);*

- la Misura, 10.9, punto 14, del Modello ai sensi della quale all'Anno base di ciascun periodo tariffario, i costi degli investimenti, previsti nel Piano degli interventi, sostenuti nel corso del periodo tariffario immediatamente precedente, restano contabilizzati nell'annualità successiva con le modalità di cui al Misura 10.7.1, punto 2;
- la Misura 10.11.3, punto 1, del Modello ai sensi della quale al fine di incentivare il gestore alla riduzione delle esternalità ambientali connesse all'attività aeroportuale, gli indicatori di tutela ambientale oggetto di monitoraggio rappresentano il suo impegno a migliorare, di anno in anno l'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione;
- la Misura 27.3, punto 1, lettera a), del Modello ai sensi della quale l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi operativi e di capitale è subordinata al rispetto del principio di pertinenza;
- la Misura 27.3.2, punto 4, del Modello, ai sensi della quale i costi di capitale relativi ad investimenti realizzati nell'anno t che, in esito all'attività di monitoraggio annuale condotta dall'ENAC nell'anno t+1, sono risultati non conformi al quadro normativo regolamentare vigente, devono essere, a partire dalla Contabilità regolatoria dell'anno t+2, iscritti nell'ambito delle attività non pertinenti;
- la Misura 27.5, punto 4, del Modello , ai sensi della quale il canone concessorio rientra, come anche chiarito al paragrafo 4.3.2.5 delle *"Linee guida per la compilazione dei formati di contabilità regolatoria per il settore aeroportuale"*, tra le componenti economiche e patrimoniali generali ascrivibili al complesso delle attività e deve essere allocato alle attività di cui alla Misura 27.4, in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività sulla base della citata Misura 27.5, punto 1, lettere a) e b);
- la Misura 28, punto 4, lettera a), del Modello ai sensi della quale, tra l'altro, nella consultazione con gli utenti, il gestore rende disponibili, tra la documentazione fornita all'avvio della Procedura anche *"[...] (ii) la durata complessiva di ciascuna incentivazione (annuale, infrannuale o pluriennale); (iii) l'ammontare unitario - o, laddove quest'ultimo non sia disponibile e il contributo sia determinato in funzione del numero di passeggeri/movimenti o quantità di merce, il calcolo che si intende effettuare per determinare tale ammontare unitario - e complessivo dei contributi, sussidi o qualsiasi altra forma di emolumento o vantaggio economico connessi a ciascuna incentivazione; (iv) la tipologia dei destinatari di tali incentivazioni; (v) le policy e/o le campagne di promozione turistica e/o commerciali già in essere alla data della consultazione o che saranno attivate nel corso del periodo tariffario oggetto di consultazione, con specificazione della relativa data di validità di ciascuna incentivazione e della tipologia di incentivazione accordata"*;

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 87/2024 del 26 giugno 2024, recante *"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio per il periodo tariffario 2024-2025. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023"*, notificata in pari data a Società

per l'Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio – S.p.A. (di seguito: "SACBO" o "Società"), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio, con prot. ART n. 61731/2024, con la quale la conformità della proposta di revisione al pertinente Modello tariffario è stata condizionata all'applicazione di specifici correttivi;

**VISTA** la delibera n. 149/2024, del 7 novembre 2024, recante *"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio per il periodo tariffario 2024-2025. Esiti della verifica sulla corretta applicazione della delibera n. 87/2024 e dei Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023"*, notificata a SCABO con prot. ART n. 112651/2024, di pari data;

**VISTA** la delibera n. 7/2025, del 17 gennaio 2025, recante *"Inottemperanza agli ordini di cui ai punti 1, 2 e 3 del dispositivo della delibera n. 87/2024, del 26 giugno 2024. Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio – S.p.A."*, notificata alla Società con prot. ART n. 6158/2025, di pari data, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento, nei confronti di SACBO, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'inottemperanza agli ordini di cui ai punti 1, lettere a) e b), 2, lettera a), e 3, lettera d.2), del dispositivo della delibera n. 87/2024;

**VISTA** la nota acquisita al prot. ART n. 10581/2025, del 29 gennaio 2025, con la quale la Società ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento di cui alla delibera n. 7/2025; la suddetta istanza è stata accolta con nota prot. ART n. 11443/2025, del 31 gennaio 2025, e con nota prot. ART n. 13397/2025, del 6 febbraio 2025 è stato trasmesso a SACBO il documento richiesto;

**VISTA** la nota acquisita con prot. ART n. 15940/2025, del 14 febbraio 2025, con la quale SACBO ha presentato memoria difensiva in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la citata delibera n. 7/2025; con la citata memoria, tra l'altro, SACBO ha chiesto *"[...] l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la Delibera. In subordine [...] di sospendere il presente procedimento nelle more della definizione del Giudizio, all'esito del quale Sacbo si riserva, in caso di soccombenza con sentenza definitiva, di presentare degli impegni idonei a rimuovere la violazione contestata. [...] l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni"*; dove il "Giudizio" è riferito al ricorso al T.A.R. Piemonte, iscritto al numero di registro generale n. 54/2024 presentato da SACBO avverso la delibera n. 38/2023 e i relativi allegati, la delibera n. 87/2024 e la delibera n. 149/2024 nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale alle predette delibere, incluse le richieste istruttorie trasmesse dagli Uffici dell'Autorità con note del 3 maggio 2024 prot. 46273/2024, del 27 maggio 2024 prot. 52971/2024 e del 4 giugno 2024 prot. 55258/2024;

- VISTA** la nota prot. ART n. 17133/2025, del 18 febbraio 2025, con la quale l’Ufficio Vigilanza e sanzioni ha programmato per l’11 marzo 2025 l’audizione richiesta dalla Società con la citata memoria integrativa acquisita con prot. ART n. 15940/2025;
- VISTO** il verbale dell’audizione di SACBO tenutasi in data 11 marzo 2025, acquisito con prot. ART n. 24898/2025, del 12 marzo 2025, dal quale risulta che SACBO, nel corso della stessa ha rappresentato, tra l’altro, che “[...] la richiesta di incontro si riferisce al procedimento sanzionatorio e alla possibilità di presentare la proposta di impegni, considerato il contenzioso in corso e le tempistiche dello stesso. Pertanto, la Società chiede la sospensione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 7/2025 in attesa dell’esito del giudizio instaurato innanzi al TAR Piemonte, la cui udienza è fissata il 2 aprile p.v. Quindi, attesa l’intenzione della Società di presentare una proposta di impegni all’esito del giudizio, nell’ambito del procedimento avviato con la citata delibera n. 7/2025 [...]”; nel corso della menzionata audizione è stato assegnato termine a SACBO sino al 31 marzo 2025 per presentare una memoria integrativa;
- VISTA** la memoria integrativa acquisita con prot. ART n. 30541/2025, del 31 marzo 2025, con la quale SACBO:
- ha rappresentato, tra l’altro, che “l’attuale pendenza del Giudizio, avente a oggetto – *inter alia* – la legittimità degli obblighi che si assumono inadempiti, a parere della scrivente rende necessario (i) lo svolgimento di ulteriori adempimenti istruttori, sia parte di Sacbo – nei confronti dell’Autorità – sia da parte della stessa Autorità, oltre a (ii) rendere opportuna una ulteriore audizione dinanzi all’Ufficio Vigilanza e Sanzione”;
- e, pertanto, ha richiesto, tra l’altro, “[...] la convocazione di una ulteriore audizione il 6 giugno p.v. (data in cui ragionevolmente sarà emessa la Sentenza)”;
- VISTA** la nota prot. ART n. 32319/2025, del 4 aprile 2025, con la quale l’Ufficio Vigilanza e sanzioni ha programmato per il 6 giugno 2025 l’audizione richiesta dalla Società con la citata memoria integrativa acquisita con prot. ART n. 30541/2025;
- VISTA** la Sentenza n. 608/2025, del 9 aprile 2025, con la quale il T.A.R. Piemonte ha rigettato il succitato ricorso presentato da SACBO, iscritto al numero di registro generale n. 54/2024;
- VISTO** il verbale dell’audizione di SACBO tenutasi in data 6 giugno 2025, acquisito con prot. ART n. 53266/2025, di pari data, dal quale risulta che nel corso della stessa SACBO ha riferito, tra l’altro, che “[...] in considerazione della complessità tecnica degli argomenti trattati, sono in corso interlocuzioni con gli Uffici Tecnici dell’Autorità necessari per definire la modalità con cui dare attuazione alla delibera n. 87/2024 nonché tutti gli adempimenti conseguenti”; nel corso della suddetta audizione è stato assegnato termine a SACBO sino al 20 giugno 2025 per trasmettere all’Ufficio Vigilanza e sanzioni le informazioni in merito all’esito finale degli incontri tecnici di cui è stato dato atto nel corso della stessa audizione;

- VISTA** la nota avente ad oggetto *“Informazioni in merito all’esito finale degli incontri tecnici di cui si è riferito nel corso dell’audizione del 06 giugno 2025”*, acquisita agli atti con prot. ART n. 56560/2025, del 20 giugno 2025, con la quale SACBO ha dato riscontro alla richiesta formulata nel corso dell’audizione del 6 giugno 2025; con la medesima nota la Società ha riferito altresì esservi in corso da parte della stessa “[valutazioni circa] quale modalità adottare al fine della presentazione degli impegni che dovranno essere presentati entro il 17 Luglio 2025 [...]”;
- VISTA** la nota prot. ART n. 60644/2025, del 9 luglio 2025, con la quale SACBO ha notificato all’Autorità il ricorso in appello al Consiglio di Stato per l’annullamento e/o la riforma della menzionata sentenza del T.A.R. Piemonte n. 608/2025, del 9 aprile 2025;
- VISTA** la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 62430/2025, del 16 luglio 2025, con la quale SACBO, al fine di ottenere la chiusura del procedimento senza l’accertamento dell’infrazione, ha formulato una *“proposta di impegni relativi al procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 7/2025”* rappresentando, infine, che la stessa *“resta a disposizione per ogni richiesta di chiarimento e confronto che l’Autorità ritenga utile in relazione ai contenuti del presente documento in un ‘ottica di proattiva e trasparente collaborazione’”*;
- VISTA** la nota prot. ART n. 64919/2025, del 25 luglio 2025 con la quale l’Ufficio Vigilanza e sanzioni ha chiesto a SACBO la documentazione necessaria al *“fine di meglio chiarire il contenuto degli impegni proposti”*;
- VISTA** la nota prot. ART n. 65745/2025, del 29 luglio 2025 con la quale SACBO ha trasmesso all’Autorità il documento di consultazione annuale e la relativa documentazione di dettaglio;
- VISTA** la nota prot. ART n. 67326/2025, del 5 agosto 2025, con quale, al fine di fornire informazioni necessarie alla valutazione in ordine all’ammissibilità della proposta di impegni, anche alla luce dell’esame della documentazione trasmessa dalla Società in data 29 luglio 2025, gli Uffici dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento sanzionatorio, hanno convocato SACBO in audizione per il 4 settembre 2025;
- VISTO** il verbale dell’audizione di SACBO, tenutasi in data 4 settembre 2025, assunto con prot. ART n. 73937/2025, del 9 settembre 2025;
- VISTA** la nota acquisita con prot. ART n. 74834/2025, del 12 settembre 2025 avente ad oggetto *“Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 7/2025. Integrazione impegni depositati in data 16/07/2025, documentazione integrativa richiesta da ART con comunicazione del 25/07/2025 (prot ART n. 0064919/2025) e chiarimenti discussi nell’audizione del 04/09/2025”* con la quale, in merito alla citata proposta di impegni acquisita con prot. ART n. 62430/2025, la Società ha fornito i chiarimenti richiesti, sia con nota prot. ART n. 64919/2025, del 25 luglio 2025, sia nel corso della citata audizione del 4 settembre 2025 (cfr. verbale audizione prot. ART n. 73937/2025); con

e-mail di trasmissione della suddetta documentazione la Società ha manifestato esigenze di riservatezza con riferimento ai dati economici ivi indicati e, a tal fine, ha prodotto, oltre alla versione completa della suddetta nota di chiarimenti, una *“versione con oscuramento delle parti sensibili pubblicabile ai sensi dell’art. 16 co. 2 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità”*;

**VISTA** la nota acquisita con prot. ART n. 75646/2025, del 16 settembre 2025, con la quale SACBO ha trasmesso una nuova versione del documento con *omissis*, acquisito dall’Autorità con prot. ART n. 74834/2025, del 12 settembre 2025, *“pubblicabile ai fini della consultazione [...] costituente integrazione degli impegni”*;

**CONSIDERATO** che, con la proposta di impegni acquisita agli atti con prot. ART n. 62430/2025, del 16 luglio 2025, come chiarita dalla nota trasmessa in data 12 settembre 2025, acquisita con prot. ART n. 74834/2025, la Società, in sintesi, si è impegnata a porre fine alla violazione consistente nell’inottemperanza ai correttivi e alle prescrizioni ordinati con la citata delibera n. 87/2024, del 26 giugno 2024, rappresentando, tra l’altro, che la stessa *“[...] procederà come di seguito all’attuazione delle nuove tariffe”*:

- *[...] Sacbo avvierà un nuovo iter istruttorio per la definizione dei corrispettivi 2024-2025 in considerazione (a) dei tempi prevedibili per la conclusione dell’iter e del relativo avvio dei nuovi livelli tariffari ipotizzabile solamente a decorrere dagli ultimi mesi del 2025, e (b) della necessità per Sacbo di avviare una nuova consultazione degli utenti entro fine 2025 per la definizione dei corrispettivi 2026-2028 [...] Sacbo avvierà [...] una sola consultazione degli utenti per la definizione dei corrispettivi 2026-2028 nell’ambito della quale fornire specifica informativa relativa alla quantificazione dei conguagli tariffari 2024-2025 consequenti all’applicazione integrale di quanto richiesto dalle Delibere 87/2024 e 149/2024 [...] Nell’eventualità di ritardi approvativi del piano investimenti del triennio 2026-2028 da parte di ENAC e del conseguente ritardo che si verrebbe a creare per la definizione dei corrispettivi del prossimo triennio, Sacbo si impegna a convocare gli Utenti aeroportuali entro ottobre 2025 per definire le tariffe applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2026 che tengano in considerazione in tutto o in parte il conguaglio tariffario 2024-2025. Verrà formulata agli Utenti una proposta per condividere la tempistica di recupero del conguaglio.*
- *[...] [c]ome da prescrizione di cui alla Delibera n. 87, il canone è incluso come voce di costo tra le spese generali.*
- *[...] [c]ome richiesto dai correttivi contenuti nella Delibera 87/2024 al punto a) “i volumi di traffico per l’annualità 2023 devono essere assunti pari ai valori consuntivati dal gestore in detta annualità; gli stessi dati consuntivati 2023 devono essere posti alla base della dinamica tariffaria 2024-2025”. Come noto, la Delibera 38/2023 (par. 7.1.2, punto 2, lett. b)) richiede che le previsioni di traffico devono essere elaborate anche «tenendo conto delle più aggiornate tendenze evolutive espresse da Organismi di riferimento del settore (Eurocontrol, IATA, ecc.). A tal fine*

*Sacbo utilizza le stime di Eurocontrol (update spring 2024 pubblicate a febbraio 2024). Detto riferimento sarebbe stato il più aggiornato possibile in vista della consultazione degli utenti avvenuta ad aprile 2024.*

- [...] i conguagli relativi alle annualità 2024-2025, dovranno essere restituiti integralmente all'utenza a partire dal 01.01.2026 sulla base della proposta che SACBO farà all'Utenza (in una o più annualità ed eventualmente anche mediante l'utilizzo delle Poste Figurative previste dal Modello Tariffario della Delibera 38/2023 di ART) e saranno capitalizzati al "tasso di interesse coerente con quanto determinato dall'Autorità ai fini della remunerazione del costo del capitale di debito per il settore dei prodotti regolati" (Misura 9.3.6 punto 5 della Delibera 38/2023) [...] la metodologia di calcolo da utilizzare per la quantificazione del conguaglio è: (Tariffe Corrette x Traffico Effettivo) – (Tariffe non Corrette x Traffico Effettivo) [...] Il conguaglio tariffario così determinato ammonterebbe indicativamente a € 31 Mln.;";*

**CONSIDERATO**

altresì che, con la citata nota acquisita con prot. ART n. 74834/2025, del 12 settembre 2025, SACBO, oltre a rettificare l'importo del conguaglio in euro 30.271.473, ha chiarito i contenuti della suddetta proposta di impegni rappresentando, tra l'altro, che:

- [...] La metodologia del calcolo del conguaglio è basata sulla differenza tra: (Tariffe corrette con applicazione correttivi Delibera 87/24 e 149/24 (Tc) x Traffico effettivo) - (Tariffe applicate (Tnc) x Traffico effettivo);*
- "SACBO precisa che il recupero integrale del conguaglio tariffario 2024-2025 verrà garantito entro il termine di tre esercizi. L'espressione utilizzata negli impegni depositati in giorno 16/07/2025 "in tutto o in parte", si riferiva alla possibilità di spesare l'intero ammontare del conguaglio nel solo esercizio 2026 ovvero su più esercizi sulla base degli accordi con gli utenti aeroportuali. Agli utenti aeroportuali verrà proposta un recupero del conguaglio nell'ambito del prossimo periodo regolatorio 2026-2028 [...] SACBO assicura che l'intero ammontare del conguaglio 24/25 verrà recuperato in periodo massimo di tre esercizi, anche nella non auspicata ipotesi di gravi ritardi approvativi dei nuovi livelli tariffari 2026-2028.";*
- [...] il recepimento delle prescrizioni contenute nella Delibera 87/2024 richiesto da ART ed in particolare la modifica della ripartizione del canone concessorio, ha comportato una rimodulazione degli opex relativi a tutti i prodotti evidenziati in contabilità regolatoria (regolati, non regolati, incentivazione ed esclusi). Tale differente rimodulazione ha avuto anche un effetto indiretto sui costi di capitale. Come evidenziato anche nella relazione accompagnatoria alla Contabilità Regolatoria Certificata, i Centri di Costo (contenenti sia costi operativi che di capitale) vengono attribuiti ai prodotti finali in seguito ad una serie di ribaltamenti a "cascata". Cambiando la base di ripartizione dei CdC ne deriva una modifica automatica anche dei CdC finali di destinazione. La differente consistenza dei costi regolatori (opex + capitale) imputati ai prodotti regolamentati e non regolamentati ha conseguentemente avuto anche un impatto sulla modulazione del basket tariffario. La rimodulazione del basket tariffario è stata valutata anche*

*in ragione del nuovo piano di traffico adottato per la definizione dei corrispettivi 2024 e 2025 con particolare riferimento al drastico calo dei volumi di merci (- 64%) rispetto alle ipotesi discusse con gli utenti aeroportuali. Al fine di mitigare l'impatto sulle tariffe che gravano sul segmento courier si è cercato di valutare la modulazione del basket tariffario con la medesima logica "ora per allora" adottata per l'adozione del piano di traffico 2024 e 2025 utilizzato per il calcolo delle tariffe. Si ritiene che tale metodologia sia rispondente a quanto concordato con gli utenti in sede di consultazione [...]"*

**RILEVATO**

che, con riferimento al ricorso in appello presentato al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 608/2025, del 9 aprile 2025, con la citata proposta di impegni acquisita con prot. ART n. 62430/2025, SACBO si è impegnata altresì *"a rinunciare al giudizio in caso di approvazione degli impegni e archiviazione del procedimento sanzionatorio. La rinuncia sarà depositata in giudizio entro 10 giorni dall'approvazione definitiva degli impegni, e comunque con tempistiche tali da impedire la definizione dello stesso"*;

**TENUTO CONTO**

che, nella propria proposta acquista con prot. n. ART n. 62430/2025, del 16 luglio 2025, con riferimento ad eventuali esigenze di riservatezza e segretezza la Società ha affermato che *"[n]on sussistono elementi confidenziali"*;

**TENUTO CONTO**

altresì che, relativamente al contenuto della nota di chiarimenti alla suddetta proposta di impegni, acquisita con prot. ART n. 74834/2025, del 12 settembre 2025, la Società ha manifestato esigenze di riservatezza con riferimento ai dati economici ivi indicati e, a tal fine, ne ha prodotto una versione con *omissis*, trasmessa da ultimo in data 16 settembre 2025, acquisita con prot. ART n. 75646/2025, di pari data;

**SENTITO**

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;

**RITENUTO**

che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta relativa agli impegni sopra indicati, come contenuta nella sopracitata nota prot. ART n. 62430/2025, del 16 luglio 2025, successivamente chiarita con nota prot. ART n. 74834/2025, del 12 settembre 2025, appare potenzialmente idonea all'efficace perseguitamento degli interessi tutelati dai correttivi e dalle prescrizioni ordinati con la delibera n. 87/2024, del 26 giugno 2024, dei quali con la delibera n. 7/2025, del 17 gennaio 2025, si è contestata l'inottemperanza - attesa anche l'opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta di impegni e dei successivi chiarimenti alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento sanzionatorio - poiché la Società, con l'attuazione di quanto previsto nella medesima proposta di impegni, oltre a rappresentare di porre fine alla violazione contestata, ha previsto, tra l'altro, a favore dell'utenza aeroportuale:

- i) *la realizzazione di un punto di adduzione di acqua potabile volto*

*all'approvvigionamento dell'utenza, attraverso il refill di borracce o adeguati contenitori in possesso dell'utenza stessa. La fruibilità della risorsa idrica sarà garantita a titolo gratuito a tutti i passeggeri in partenza da Milan Bergamo Airport, facendosi carico il gestore aeroportuale di ogni onere di installazione, manutenzione e gestione della stazione di distribuzione idrica [...] Si tratta di un intervento che [...] oggi SACBO, su propria esclusiva iniziativa e onere, sta sperimentando in via temporanea ed esplorativa [...] Impegno del gestore è, quindi, di procedere entro la fine dell'anno in corso e a prescindere dalle valutazioni di potenziale detrimento economico [...] e quindi dai risultati della sperimentazione [...] a mantenere attivo l'attuale servizio, rendendo definitiva la stazione di distribuzione [e] a prevedere l'ottimizzazione della fruibilità dell'area da parte dei passeggeri, rendendo la struttura definitiva e a disposizione indefinitivamente per il rifornimento dei passeggeri"; con specifico riferimento ai tempi di attuazione, SACBO si è impegnata a procedere "entro la fine dell'anno 2025";*

- ii) la realizzazione di un sistema per la visualizzazione sui monitor per l'informativa al pubblico degli annunci sonori aeroportuali che ha *"l'obiettivo di consentire ai passeggeri con ridotta capacità uditiva di usufruire del servizio di PA "Public Announcement", attraverso la visualizzazione sui monitor per l'informativa al pubblico e/o con l'ausilio di una apposita APP, dei messaggi automatici generati ed emessi dal servizio di diffusione sonora utilizzato presso l'aeroporto di Milan Bergamo [...] tale processo consentirà [...] di visualizzare i già menzionati annunci automatici sui monitor per l'informativa al pubblico e permetterà ai passeggeri con ridotta capacità uditiva di leggere il testo degli annunci in doppia lingua, italiano e inglese. Inoltre, per i passeggeri con ridotta capacità uditiva, sarà possibile utilizzare un ulteriore canale di comunicazione mettendo a disposizione anche un APP e/o una pagina web, raggiungibile attraverso al Wi-Fi BGY free che l'aeroporto di Milan Bergamo mette a disposizione gratuitamente di tutti i passeggeri che transitano presso lo scalo. Tale soluzione permetterebbe di fornire un servizio di assistenza non solo ai passeggeri con ridotta capacità uditiva ma anche ai passeggeri con ridotta capacità visiva.";* con specifico riferimento ai tempi di attuazione, la Società ha riferito che *"il progetto sarà implementato progressivamente. Entro il 31 marzo 2026, verranno visualizzate le informazioni sui monitor nell'area land side e sarà sviluppata una pagina web dedicata. Il completamento nell'area air side e lo sviluppo dell'APP sono previsti entro il 30 settembre 2026";*

**RITENUTO**

che sussistano pertanto i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la summenzionata proposta di SACBO di cui alla nota prot. ART n. 62430/2025, concernente gli impegni sopra indicati, come chiarita con nota prot. ART n. 74834/2025, e per disporne la pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, allo

scopo di effettuare la consultazione pubblica di cui all'articolo 17 del medesimo Regolamento; tenendo conto delle esigenze di riservatezza manifestate da SACBO, la nota di chiarimenti di cui alla nota prot. ART 74834/2025 sarà pubblicata nella versione con *omissis* acquisita al prot. ART n. 75646/2025;

**CONSIDERATO** che rimane comunque impregiudicata la valutazione – da effettuarsi in esito all'istruttoria di cui all'articolo 17 del predetto Regolamento sanzionatorio – sulla effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese alla contestata inottemperanza ai correttivi e alle prescrizioni ordinati con la delibera n. 87/2024, del 26 giugno 2024;

tutto ciò premesso e considerato

**DELIBERA**

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate, è dichiarata ammissibile, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la proposta di impegni presentata da Società per l'Aeroporto civile di Bergamo - Orio al Serio S.p.A. con nota acquisita al prot. ART n. 62430/2025, del 16 luglio 2025, come chiarita con nota acquisita con prot. ART n. 74834/2025, del 12 settembre 2025, in relazione all'inottemperanza ai correttivi e alle prescrizioni ordinate con la delibera n. 87/2024, del 26 giugno 2024;
2. ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, ai fini dello svolgimento della consultazione pubblica di cui all'articolo 17 del Regolamento sanzionatorio, è disposta la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità della proposta di impegni di cui al punto 1 (prot. ART n. 62430/2025) e, nella versione con *omissis* acquisita con prot. ART n. 75646/2025, del 16 settembre 2025, della nota prot. ART n. 74834/2025, del 12 settembre 2025, di chiarimento della suddetta proposta di impegni;
3. i terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti e dichiarati ammissibili, entro e non oltre trenta giorni dalla data della pubblicazione di cui al punto 2. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza a corredo delle osservazioni, dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
4. le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al responsabile del procedimento, dott. Ernesto Pizzichetta, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it);
5. le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
6. entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 5, Società per l'Aeroporto civile di Bergamo - Orio al Serio S.p.A. può presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta di impegni;

7. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Società per l'Aeroporto civile di Bergamo - Orio al Serio S.p.A., trasmessa all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nonché comunicato a AICALF-Associazione Italiana Compagnie Aeree *Low Fares*, IATA-*International Air Transport Association*, IBAR-*Italian Board Airline Representatives*, e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 25 settembre 2025

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)